

# Bonus investimenti: la data del 16 novembre 2020 è uno spartiacque

La data del 16 novembre 2020 separa vecchia e nuova disciplina del bonus investimenti.

Nel corso di un convegno organizzato da Federmacchine e Anima, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai crediti Transizione 4.0.

Tali chiarimenti, da quanto affermato, dovrebbero confluire in un documento di prossima pubblicazione.

Con particolare riferimento al **nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020**, viene analizzata la questione del coordinamento con la precedente agevolazione di cui alla L. 160/2019.

Si ricorda che la decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta ex L. 178/2020 è fissata retroattivamente al **16 novembre 2020**, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.

Calabrò afferma che la norma approvata è priva di disposizione di coordinamento temporale tra le due discipline (quella 2020 e quella appena introdotta) e questo genera incertezza nelle imprese.

Nel prossimo decreto, forse già nel c.d. "Ristori 5", dovrebbe esserci un intervento che risponde a questi dubbi.

Tanto premesso, secondo l'interpretazione fornita dal dirigente, per gli investimenti "programmati" entro il 15 novembre 2020 (intendendo per "programmati" quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti

almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d'imposta 2020 (quindi, per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021.

In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l'agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020 (quindi è come se fosse un periodo agevolato di 13 mesi e mezzo e non più annuale come in passato).

Con riferimento all'utilizzo dell'agevolazione, viene affermato che il periodo di compensazione di 3 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.

Tale chiarimento si aggiunge a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021, in cui è stato precisato che, in caso di mancato utilizzo per incapacienza di parte della quota di 1/3 del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l'eccedenza può essere utilizzata l'anno successivo sommandosi alla quota. Viene inoltre sottolineato che al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta.

Altra questione riguarda poi la **comunicazione da presentare al Ministero dello Sviluppo economico**. Viene ribadito che tale comunicazione è solo a fini di monitoraggio e quindi non vincola l'accesso all'agevolazione.

Il decreto relativo al modello di comunicazione, che terrà conto dei codici tributo del credito sia 2020 che 2021, dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre dell'anno.

Quanto ai **beni immateriali 4.0**, l'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prevede un massimale di costi ammissibili pari a un milione di euro, applicabile, in assenza di precisazioni, a tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022).

Al riguardo, è stato affermato che si tratta di un errore tecnico della norma e sarà precisato che il limite di un

milione sarà applicabile per ciascun periodo agevolato (e non come limite complessivo).

In merito al credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, è stato affermato che, in linea generale, le disposizioni interpretative operano già dalla precedente disciplina, mentre le nuove aliquote e i nuovi massimali operano dal 2021.

La necessità di relazione tecnica asseverata riguarda già il 2020.

(MF/ms)